



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 37 del 05.12.2021

OGGETTO: Approvazione schema di statuto e bozza convenzione Azienda Speciale Consortile – Assemblea Territoriale Idrica Siracusa.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di **Dicembre**, con avviso scritto (prot. n 8464) del 03/12/2021 , con determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 11.05.2021, con la quale vengono stabilite le misure per svolgere le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo le modalità previste e consentita dalla normativa dettata dall'emergenza COVID-19, è stato convocato il Consiglio Comunale in video-conferenza attraverso l'applicativo "Google Meet".

Presiede il Consigliere Lo Monaco Lina.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Rappa.

Il Segretario Comunale alle ore 19.30 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	PRESENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	PRESENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE
	Assegnati n. 10	Presenti n. 10
	In carica n. 10	Assenti n. 0

Il Presidente Lo Monaco Lina, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Rappa, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Consiglieri: Vinci Giuseppe e Ganci Paolo.

Il **Presidente** riferisce che lo schema di statuto e la convenzione per la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile ATI Idrico di Siracusa sono stati trasmessi dall'ATI in data 29 Novembre a tutti i comuni aderenti per le approvazioni senza modifiche degli stessi, stante l'urgenza di procedere con la costituzione dell'Azienda Speciale per l'accesso alle opportunità del PNRR, il presidente preannunciato ciò dà la parola al Sindaco per illustrare meglio la proposta.

Il **Sindaco** informa che si sta costituendo la società ATI per la gestione del servizio idrico composta da 19 comuni. In questa seduta occorre procedere all'approvazione dello Statuto dell'ATI così come concordato dall'assemblea dei Sindaci e che sarà uguale per tutti i comuni; pertanto non dovranno essere apportate modifiche dai singoli comuni.

Nello Statuto ovviamente sono contemplati gli organismi di governo che sono l'Assemblea, il Comitato di Controllo e il CdA.

Riferisce che sono state avviate varie interlocuzioni col Ministero dell'Ambiente sulla correttezza delle procedure.

L'ATI rappresenta l'unico ente deputato ad accedere ai finanziamenti e a questo proposito riferisce di una riunione programmata per il giorno seguente presso l'Assessorato Regionale competente.

La costituzione dell'ATI rappresenta una fase molto complessa e per questo occorre la sinergia di tutti gli enti interessati. Preannuncia che la Regione sta elaborando un disegno di legge per la costituzione di una ATO unica a livello regionale.

Il **Presidente** chiede ai consiglieri se intendano proporre interventi.

Non essendoci interventi il **Presidente** mette in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità per appello nominale.

Viene votata altresì l'immediata esecutività dell'atto che è approvata ad unanimità di voti.

PRESENTI E VOTANTI: n. 10

ASSENTI: n. 0

FAVOREVOLI: 10

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0

Mette altresì ai voti l'immediata esecutività della proposta che ottiene il voto favorevole unanime:

PRESENTI E VOTANTI: n. 10

ASSENTI: n. 0

FAVOREVOLI: 10

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0

II. CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "**Approvazione schema di statuto e bozza convenzione Azienda Speciale Consortile – Assemblea Territoriale Idrica Siracusa**",

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto: "**Approvazione schema di statuto e bozza convenzione Azienda Speciale Consortile – Assemblea Territoriale Idrica Siracusa**".

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale.

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di statuto e bozza convenzione Azienda Speciale Consortile - Assemblea Territoriale Idrica Siracusa.

Il Sindaco

Premessoche:

la Regione Sicilia, in ottemperanza al D.Lgs. 03/04/2006 n.152,avevadefinitolacomposizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),individuando inparticolareperlaProvincia diSiracusa l'ATO IdricoSR8;

l'A.T.O. Idrico SR8, a suo tempo, aveva affidato il servizio idrico a società esterna, ed a seguito dell'espletamento della procedura prevista, aveva stipulato con la società SAI 8 S.p.A., apposita convenzione;

a seguito del fallimento del gestore, dal 20 giugno 2014, ciascuno dei comuni che aveva consegnato al gestore il servizio, ha ripreso la titolarità della gestione;

la L.R. 11 agosto 2015 n. 19 che all' art. 3, comma 1, ha fissato in numero di 9 gli Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia e ha demandato ad un apposito decreto dell'Assessore dell'Energia e Servizi di pubblica Utilità la loro perimetrazione territoriale e, con l'art. 3, comma 2, ha costituito le A.T.I. AssembleeTerritoriali Idriche, quali Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Sicilia.

il comma 13, dell'art. 4 della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, recita : *"I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorziarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico"*;

con il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29/01/2016 sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali della Sicilia, in particolare coincidenti con i limiti territoriali delle ex province regionali e pertanto, per quanto attiene l'ATO di Siracusa, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Consideratoche:

l'A.T.I. (Assemblea Territoriale Idrica), istituita ai sensi dei sopra indicati provvedimenti, è subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dal Consorzio d'Ambito ATO in forza dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art. 69 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10, nonché dei decreti del Presidente della Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000 e del 7 agosto 2001;

l'A.T.I. è l'Ente di Governo dell'Ambito di Siracusa per la regolazione del Servizio Idrico Integrato e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinato dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114;

l'art. 114 del suddetto Decreto, dispone che *"L'azienda speciale è ente strumentale*

dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ed ai principi del Codice civile";

Visto il Decreto legislativo, 19/08/2016 n 175 (Testo unico delle società partecipate) e s.m.i. e, in particolare, l'art. 4, comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto, che prevede che la costituzione di una società, avvenga oltre che nel rispetto di cui all'articolo 4, anche nell'osservanza delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi del Lgs. 152/2006;

Preso atto:

della deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 5 del 12 novembre 2020 con la quale ha deliberato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato "in house" e precisamente individuando la forma di gestione nell'Azienda Speciale consortile;

della deliberazione del Commissario ad acta dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 1 del 30 novembre 2020 di riconoscimento dei requisiti ex art.147 comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 al Comune di Cassaro;

della deliberazione del Commissario ad acta dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 2 del 30 novembre 2020 di riconoscimento dei requisiti ex art.147 comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 al Comune di Buscemi;

della deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 19 del 23/11/2021", con la quale si è preso atto dello schema di statuto e della bozza di convenzione da trasmettersi ai comuni per l'approvazione;

Vista la nota prot. 537 del 29/11/2021, acquisita al protocollo di questo ente in pari data al n. 8303, con la quale il Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha trasmesso lo schema di statuto di Azienda Speciale Consortile e della bozza di convenzione da sottoporre, con la massima urgenza per rispettare la tempistica delle condizioni abilitanti ai fondi del PNRR, all'approvazione, senza alcuna modifica, di questo Consiglio Comunale;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge regionale n.19/2015 che dispone "La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari";

Considerato che su conforme richiesta del Presidente dell'ATI, con la presente proposta, si chiede al Consiglio Comunale di pronunciarsi sullo schema di statuto e sulla bozza di convenzione al fine di avviare l'iter per la costituzione dell'azienda speciale, fermo restando che per ogni determinazione di essa, come richiede l'art. 5 del T.U.S.P. (Testo Unico sulle Partecipazione) - D. Lgs. 175/2016 - e l'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, si procederà con atti successivi previa acquisizione dei dati tecnici e finanziari necessari

Tenuto conto che lo schema di statuto proposto è pervenuto, si inserisce nel quadro normativo del testo unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e che la bozza di convenzione è quella tipo A.R.E.R.A. di cui alla Deliberazione 656/2015;

Visti lo schema di statuto che consta di n. 53 articoli e la bozza di convenzione che consta di n. 22 articoli, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Considerato, altresì, che per quanto indicato al punto precedente, con deliberazione del Consiglio Comunale successiva si procederà, ai sensi di legge, ad autorizzare la partecipazione all' Azienda Speciale Consortile ed all'approvazione degli atti necessari per la costituzione;

Considerato che sul presente provvedimento non viene acquisito il parere, in ordine alla regolarità contabile, in quanto non emergono dati tecnici, economico/finanziari sui quali pronunciarsi e che dovranno invece essere conosciuti prima di procedere ad approvazione di qualsiasi successivo atto con relativa acquisizione delle quote di partecipazione da parte del Comune;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui all' art. 12 della Legge Regionale 30/2000;

Dato atto che il sopradetto parere di regolarità tecnica è reso esclusivamente sui contenuti di cui all'allegato statuto, contenuti che fanno riferimento alle sole norme di funzionamento interno della costituenda azienda speciale consortile con esclusione degli aspetti tecnici, operativi, patrimoniali ed economici, da deliberare con successivo atto a seguito dei dovuti accertamenti;

Considerato che sul presente provvedimento si procederà all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

l' O.R.E E.LL.;

il Testo Unico sulle Partecipate D. Lgs. 175 /2016 e s. m.i.;

la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

il vigente Statuto comunale;

per la parte di propria competenza;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

PROPONE

- **Di prendere atto** che la scelta della forma giuridica è stata individuata e deliberata dall' Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa con Deliberazione n. 5 del 12 novembre 2020 con la quale ha deliberato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato "in house" e precisamente individuando la forma di gestione nell'Azienda Speciale consortile
- **Di dare atto** che la richiesta di approvazione dello schema di Statuto è da intendersi al solo fine di avviare l'iter per la costituzione dell'azienda speciale, fermo restando che per ogni determinazione successiva occorrerà procedere secondo norma, e con particolare riferimento a quanto previsto e richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e dall'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, poiché il provvedimento non reca alcun elemento di giudizio idoneo per validamente sostenere la sostenibilità tecnica, giuridica, economica e finanziaria;
- **Di approvare** lo schema di Statuto di Azienda Speciale Consortile che consta di n. 53 articoli e la bozza di convenzione che consta di 22 articoli, che si allegano

alla presente rispettivamente sub lettere A) e B) per farne parte integrante e sostanziale;

- **Di dare atto, altresì**, che con una o più successive deliberazioni consiliari si procederà all'adempimento degli atti delle condizioni di sostenibilità tecnica, giuridica ed economica finanziaria nei termini fissati dalle norme giuridiche ordinarie e speciali sopra richiamate;
- **Di trasmettere** la presente deliberazione all'ATI, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.
- **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 della legge regionale n. 44/91, stante l'urgenza comunicata dal Presidente dell'ATI per la definizione di questa fase procedurale.

Il SINDACO

Dott. Michelangelo Giansiracusa

Firmato digitalmente da

**MICHELANGELO
GIANSIRACUSA**

SerialNumber =
TINIT-GNSMHL77M021754K

CONVENZIONE TIPO
- DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI -

Comune di Favara Prov. N.0008903 del 29-11-2021 arrivo Carta Ci.1 Fascicolo

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio	6
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate	7
Articolo 5 Durata della convenzione	7
TITOLO II PIANO D'AMBITO	8
Articolo 6 Contenuto del Piano d'Ambito	8
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d'ambito.....	9
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	10
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	10
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	11
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario...	11
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio	12
TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO	13
Articolo 12 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	13
Articolo 13 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	14
TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....	16
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'EGA.....	16
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore.....	16
Articolo 16 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore.....	18
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	18
Articolo 17 Penali	18
Articolo 18 Sanzioni	18
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 19 Garanzie.....	19
Articolo 20 Assicurazioni	19
Articolo 21 Modalità di aggiornamento della convenzione.....	20
Articolo 22 Allegati	20

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori,

la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di [.....] [affidamento a terzi a seguito di gara, società mista a prevalente capitale pubblico, società *in house providing*] in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. del [.....] e n. del [.....], ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.,ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione]:

...[ELENCO DEI SERVIZI AFFIDATI]

- 4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.
- 4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

...[ELENCO DEI COMUNI DELL'ATO]

- 4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
- 4.6 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:

...[ELENCO DEI COMUNI E RELATIVI SEGMENTI DEI SI], DISTINTI PER CIASCUNO DEI GESTORI ESISTENTI CONFORMI]

Articolo 5

Durata della convenzione

- 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni [....] [massimo 30] decorrenti dal verbale di consegna degli impianti.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle

norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 6

Contenuto del Piano d'Ambito

- 6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI,

specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

- e) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AREGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AREGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

- 6.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 7

Aggiornamento del Piano d'ambito

- 7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AREGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AREGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 9*Istanza di riequilibrio economico-finanziario*

- 9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10*Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*

- 10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 11

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[Disposizione alternativa al successivo Articolo 13]

- 12.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 12.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.
- 12.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEFGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEFGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEFGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEFGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEFGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.

- 12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 13

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[Disposizione alternativa al precedente Articolo 12]

- 13.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 13.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 13.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ALEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 13.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ALEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ALEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ALEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

- 13.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'EGA

14.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Articolo 16*Rapporti tra grossista, EGA e Gestore*

- 16.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 16.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
- 16.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI**Articolo 17***Penali*

- 17.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 17.2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 18*Sanzioni*

- 18.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Garanzie

- 19.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
- 19.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di [] €, in base alle disposizioni di legge.
- 19.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 19.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 19.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 20

Assicurazioni

- 20.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
- Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di [] €;
 - Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale [] €.

Articolo 21*Modalità di aggiornamento della convenzione*

21.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 22*Allegati*

22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione dell'EGA n. [] del [] (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'EGA n. [] del [] (affidamento del servizio);
- c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. [] del [];
- d) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza

Statuto

Azienda Speciale Consortile

ARETUSA

TITOLO I STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Capo I DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E TERRITORIALITA'

Art.1 Denominazione

1. È costituita l'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA", denominata di seguito Azienda Aretusa o Azienda, ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai consigli comunali dei Comuni aderenti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale.
2. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.
3. le quote sono stabilite come segue:

COMUNE	Percentuale
AUGUSTA	9,09%
AVOLA	7,87%
BUCCHERI	0,54%
CANICATTINI BAGNI	1,81%
CARLINTINI	4,51%
FERLA	0,65%
FLORIDIA	5,70%
FRANCOFONTE	3,25%
LINTINI	6,15%
MELILLI	3,29%
NOTO	5,96%
PACHINO	5,55%
PALAZZOLO	2,78%
PORTOPALO	0,94%
PRIOLO	3,05%
ROSOLINI	5,41%
SIRACUSA	29,74%
SOLARINO	1,98%
SORTINO	2,24%
TOTALE	100,00%

Art.2 Natura

1. L'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA" si configura quale Azienda Consortile Speciale ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
2. L'Azienda non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio.

Art.3 Sede legale

1. L'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA" ha sede legale nel Comune di Siracusa
2. Con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o

soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

Art.4 Oggetto

1. L'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA" ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in conformità alla normativa vigente, al presente statuto ed alla convenzione approvati dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, ed al disciplinare approvato dall'ATI - Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, ed in particolare:

- a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e delle acque bianche e loro eventuale riutilizzo;
- b) la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento.

2. L'Azienda potrà a tal fine:

- a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque e curare a tal fine, anche quale soggetto delegato dalle Amministrazioni consorziate, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge e svolgere compiti di stazione appaltante, nonché provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità;
- b) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale;
- c) assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche amministrazioni per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- d) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse;
- e) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso;
- f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità;

Art.5 Territorialità

1. L'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA" esercita la propria attività nei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa, ai sensi della normativa vigente.

2. L'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA" stipula opportuni accordi per consentire il governo del servizio idrico integrato, mediante le forme dell'azienda speciale consortile e

nel rispetto della legge, tenuto conto della vocazione pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune.

Art. 6 Capitale di dotazione

Il capitale di dotazione è pari ad € _____

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni aderenti provvedono al conferimento delle quote di loro competenza in base alla percentuale di partecipazione di riportata all'articolo 1.

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA

Capo I PARTE GENERALE

Art.7 Organi dell'Azienda Speciale Consortile

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA":
 - L'Assemblea degli enti consorziati;
 - Il Comitato di Coordinamento Intercomunale
 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Il Direttore;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico
2. L'Assemblea degli enti consorziati definisce gli indirizzi di gestione che dovranno essere tradotte in strategie dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione a cui spetta, ai sensi di legge, l'attività di amministrazione e di controllo gestionale.
3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentano l'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA" nei rapporti con le istituzioni locali, regionali, statali, europee ed internazionali, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, attua un costante raccordo tra l'Assemblea, la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e gli Enti consorziati.
4. Al Direttore compete, sulla scorta delle indicazioni e delle determinazioni dell'Organo Amministrativo, ciascuno secondo le rispettive competenze, la gestione operativa dell'azienda. Il Direttore formula all'Organo Amministrativo proposte motivate, anche di carattere generale, in relazione agli obiettivi di gestione. Ha la rappresentanza legale dell'Azienda Speciale Consortile "ARETUSA" e la rappresenta in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla legge.
5. Al Collegio dei Revisori dei conti o al Revisore Unico compete la revisione dei bilanci, la vigilanza sul rispetto delle leggi, sulla regolarità contabile e sulla gestione economico – finanziaria dell'azienda.

Capo II ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI

Art. 8 Assemblea

1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con i Comuni.
2. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Comune o da loro delegati.
3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto, anche e a tempo indeterminato, e ha efficacia fino a espressa revoca.
4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, si vede attribuita la funzione vicaria.
5. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa del Comune.
6. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.
7. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:
 - a) elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea;
 - b) nomina dell'Amministratore Unico, conformemente al parere vincolante del Comitato di cui al successivo articolo 16.
 - c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, conformemente al parere vincolante del Comitato di cui al successivo articolo 16.
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, conformemente al parere vincolante del Comitato di cui al successivo articolo 16.
 - e) revoca dell'Amministratore Unico nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, conformemente al parere vincolante del Comitato di cui al successivo articolo 16.
 - f) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, conformemente al parere vincolante del Comitato di cui al successivo articolo 16.
 - g) nomina del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico, conformemente al parere vincolante del Comitato di cui al successivo articolo 16.
 - c) determinazione delle indennità, dei gettoni di presenza e degli emolumenti degli amministratori e del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico;
 - d) definizione degli indirizzi strategici dell'Azienda cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi nella gestione;
 - e) nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;
 - f) approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
 - g) nomina del Presidente e dei componenti del Comitato di Coordinamento Intercomunale;

2. L'Assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti:
- a) proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi competenti dei singoli associati;
 - b) richieste d'ammissione all'Azienda;
 - c) scioglimento dell'Azienda;
 - d) modifiche dei parametri di determinazione dei criteri di partecipazione dei Comuni alle spese dell'Azienda;
 - e) convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con altri Enti Pubblici;
 - f) trasferimento sede dell'Azienda in altro comune;
 - g) approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento della stessa Assemblea;
 - h) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.
3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10 Adunanze

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessione ordinaria, per l'approvazione degli atti fondamentali di cui di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dell'Organo Amministrativo o quando ne sia fatta domanda da cinque o più componenti. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio palese per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, dell'Amministratore Unico e dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatte salve diverse disposizioni previste dalla stessa.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o loro delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art.10 Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante PEC o altre modalità individuate dall'Assemblea con un preavviso di almeno sette giorni antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti dei Comuni.
5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da

questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

6. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vicepresidente.

7. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Art.12 Validità delle sedute

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei due terzi dei componenti.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno un terzo dei componenti. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art.13 Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un diritto di voto pari alla propria quota di partecipazione.
2. È valida la deliberazione approvata dalla maggioranza dei presenti.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art.14 Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea è investito dell'Ufficio per tre anni fatta salva la conclusione del proprio mandato amministrativo.

2. Egli esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) trasmette ai Comuni gli atti fondamentali dell'Azienda;
 - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Vicepresidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

Art.15 Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art.16 Comitato di Coordinamento Intercomunale

1. L'Azienda Speciale Consortile, in quanto affidataria diretta in house di servizi pubblici locali, è soggetta ai sensi della normativa vigente al controllo analogo degli Enti locali soci che viene esercitato

- a) a livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, attraverso la rappresentanza congiunta ed effettiva, e quindi la partecipazione mediata, di tutti gli Enti locali soci negli organi direttivi e di controllo della Società e attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dal presente Statuto o con apposito regolamento;
- b) direttamente sul proprio territorio da parte di ciascun Ente locale socio, il quale vigila sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio;
- c) congiuntamente attraverso il Comitato di Coordinamento Intercomunale.

2. Il Comitato di Coordinamento Intercomunale è un organo della società.

Esso è costituito da 7 membri, individuati dall'Assemblea, tra i rappresentanti legali degli Enti locali soci, ciascuno in rappresentanza di una zona dell'ambito aventi interessi, esigenze e caratteristiche idrogeologiche comuni.

Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea tra i Sindaci dei Comuni ai quali viene fornito il servizio in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale, ed una rotazione periodica, con le seguenti modalità:

- a) un componente deve essere nominato dai Comuni rientranti nella Zona Nord; (Lentini, Carlentini e Francofonte)
- b) due componenti devono essere nominati dai Comuni rientranti nella Zona Sud (Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini)

- c) un componente deve essere nominato dai Comuni rientranti nella Zona Centro (Solarino e Floridia)
- d) un componente deve essere nominato dai Comuni rientranti nella Zona Montana (Buccheri, Canicattini Bagni, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino)
- e) un componente deve essere nominato dai Comuni rientranti nella Zona Industriale (Augusta, Melilli e Priolo Gargallo)
- f) un componente deve essere nominato dal Comune Capoluogo (Siracusa)

I componenti durano in carica tre anni.

I componenti eletti del Comitato decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco.

Il funzionamento del Comitato di Coordinamento Intercomunale è regolato in analogia a quello del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Comitato di Coordinamento Intercomunale sono adottate sulla base di maggioranze formate con voto capitaro, prescindendo completamente dalle quote di partecipazione all'azienda speciale di ciascun ente.

3. Al Comitato di Coordinamento Intercomunale sono attribuite le funzioni esercitate congiuntamente di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire agli Enti locali soci, congiuntamente tra loro, l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che esercita mediante pareri preventivi vincolanti, pareri preventivi obbligatori non vincolanti e direttive generali.

4. Il Comitato di Coordinamento Intercomunale – fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società in materia di amministrazione e controllo e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore – esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari con esclusione del Collegio sindacale con cui, comunque, può confrontarsi, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto all'Azienda Speciale Consortile, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale.

5. Il Comitato di Coordinamento Intercomunale ha le seguenti competenze:

Definisce gli indirizzi strategici dell'Azienda, ai quali l'organo amministrativo dovrà attenersi nella gestione, e può sanzionare gli amministratori che li disattendano.

Formula pareri preventivi vincolanti ed esprime la preventiva autorizzazione, se del caso formulando appositi indirizzi e prescrizioni, sulle decisioni della Società concernenti i seguenti atti:

- a) l'assunzione da parte dell'Azienda Speciale Consortile di servizi pubblici locali ulteriori rispetto al Servizio Idrico Integrato e di attività di produzione di servizi di interesse generale a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi;
- b) l'assunzione delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi che non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici locali in favore dei soci, che debbono comunque rimanere prevalenti;
- c) la modifica dell'oggetto sociale, della durata dell'Azienda Speciale Consortile e ogni altra modifica statutaria e/o dell'atto costitutivo non dovuta da obblighi normativi;

- d) il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, nonché lo spostamento della sede sociale altrove, purché nell'ambito del territorio amministrato dagli Enti locali soci;
- e) approvazione piani previsionali e programmatici su base annuale e pluriennale (budget) comprensivi dei programmi degli investimenti, e quelli di assunzione del personale;
- f) gli schemi dei contratti di servizio da stipulare con le Autorità preposte in base alle singole normative di settore;
- g) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
- h) le operazioni societarie straordinarie, quali a mero titolo esemplificativo fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisto, alienazione e/o conferimento di partecipazioni, messa in liquidazione/revoca della liquidazione;
- i) l'aumento o riduzione del capitale sociale, non dovuta da obblighi normativi;
- j) la nomina e la revoca degli amministratori,
- k) la nomina e la revoca del commissario straordinario di cui all'art. 19, comma 7;
- l) la nomina e la revoca del collegio dei revisori o del revisore unico.

Formula pareri preventivi obbligatori e vincolanti sulle decisioni della società sui seguenti atti:

- il bilancio di esercizio;
- adozione della carta dei servizi
- assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how di valore superiore ad euro 20.000,00 per singola transazione;
- acquisto e l'alienazione di immobili;
- prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a Euro 50.000,00 per ogni singolo atto;
- compravendita e permuta di immobili;
- assunzione di mutui di importo superiore ad euro 75.000,00 per ogni singolo atto.

6. Possono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione del Comitato di Coordinamento Intercomunale anche atti diversi da quelli indicati nel comma precedente qualora ne facciano richiesta almeno 7 Enti locali soci la cui popolazione rappresenti almeno il 20% dei residenti nel territorio degli Enti locali soci, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

7. Gli atti concernenti le decisioni dell'Azienda Speciale Consortile che, ai sensi dei commi precedenti, sono soggette all'autorizzazione preventiva del Comitato di Coordinamento Intercomunale devono essere a questo trasmessi prima dell'approvazione da parte degli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza.

8. Il Comitato di Coordinamento Intercomunale può chiedere al Consiglio di Amministrazione ulteriore documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

9. Il Comitato di Coordinamento Intercomunale vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società e sul rispetto delle direttive generali impartite alla stessa.

10. A tal fine il Comitato di Coordinamento Intercomunale, a mezzo del proprio Presidente:

a) viene informato di ogni convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e può chiedere all'organo amministrativo i verbali delle relative riunioni;

b) riceve dall'organo amministrativo una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi pubblici affidati all'Azienda Speciale Consortile, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione sostenuti in relazione agli obiettivi fissati, e sull'andamento generale dell'amministrazione della Società;

c) si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;

d) ha il potere di visitare i locali e gli impianti aziendali e di ispezionare i libri sociali;

e) può chiedere che l'Azienda Speciale Consortile annulli gli atti adottati in contrasto con le determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento Intercomunale ovvero in assenza di preventiva approvazione di quest'ultima qualora prevista come obbligatoria nel presente Statuto.

f) può annullare o revocare gli atti del consiglio di amministrazione, qualora lo stesso abbia operato in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio;

11. E' inoltre consentito a ciascun Ente locale socio il diritto di chiedere, sia nell'Assemblea della Società, sia al di fuori di essa, con richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla qualità, quantità e all'andamento dei servizi pubblici affidati alla Società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità tali da non ostacolare una gestione efficiente dell'Azienda Speciale Consortile stessa.

Art.17 Commissioni tecniche

1. L'Azienda può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni.

2. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

3. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Capo III AMMINISTRAZIONE

Art.18 Composizione e nomina

1. L'organo Amministrativo è composto da un Amministratore Unico o, nei casi e con le

modalità previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione

2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre o cinque membri, compreso il Presidente.
3. L'Amministratore Unico, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dall'Assemblea.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in modo da garantire che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo, arrotondato per eccesso.

Art.19 Durata e cessazione della carica, sostituzioni e revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio.
2. Non può essere membro del Consiglio, e nel caso è dichiarato decaduto:
 - a) chi incorra nelle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla candidatura a cariche elettive previste dalla legge;
 - b) chi abbia una lite pendente con l'azienda;
 - c) chi ricopra la carica di consigliere comunale, ovvero sia titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza e coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda, né i rispettivi ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado;
 - d) chi si trovi comunque in conflitto di interesse con l'azienda o con i Comuni o altri organismi partecipati dei Comuni consorziati.
3. I membri dell'Organo Amministrativo che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero sei sedute entro l'anno, sono dichiarati decaduti. La decadenza è proposta dall'Assemblea e decretata dal Presidente dell'Assemblea.
4. L'Amministratore Unico, il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea, anche disgiuntamente, quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o per il venir meno del rapporto fiduciario, in conseguenza dei comportamenti assunti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui all'art.2383, terzo comma, del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente o collegato alla stessa.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è tenuto a notificare al Presidente dell'Assemblea, entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio stesso.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica in corso di mandato, sono sostituiti dall'Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione. I nuovi membri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
7. Nelle more della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, conformemente al parere vincolante del Comitato di cui all'articolo 16, può nominare un Commissario straordinario, cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
8. La cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di amministrazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio; in caso contrario, ha effetto

dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita, ovvero dalla nomina del commissario straordinario.

Art.20 Funzionamento

1. L'Organo Amministrativo si riunisce presso la sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nel relativo avviso di convocazione, nonché in modalità telematica. È convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno, in base alle esigenze aziendali. La convocazione è obbligatoria e senza indugio nel caso in cui ne facciano richiesta scritta e motivata:

- a) Un terzo dei Sindaci;
- b) Un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- d) Il Direttore.

2. Gli avvisi di convocazione recano l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta. Sono trasmessi a mezzo posta, via mail o posta certificata ai membri del Consiglio di amministrazione, al Direttore ed al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, salvo i casi d'urgenza.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico. Se lo richiedono, hanno facoltà di parteciparvi direttamente o per mezzo di un rappresentante, i Sindaci senza diritto di voto.

4. Il Direttore partecipa alle sedute e fornisce pareri motivati, oggetto di verbalizzazione.

5. Il Presidente, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, invita altre persone ad una seduta specifica, per chiarimenti o comunicazioni nonché ai fini della partecipazione democratica. Gli invitati lasciano la seduta quando richiesto e comunque al momento del voto. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato per il tramite del Presidente.

Art.21 Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione, anche a distanza, previa unanime presa d'atto dell'identità dell'interessato, della maggioranza dei consiglieri in carica, incluso il Presidente.

2. Il Presidente accerta la regolare costituzione della seduta; dirige e regola la discussione e fissa, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, le modalità di votazione.

3. La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è ammessa se sono partecipanti e consenzienti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei partecipanti. Le decisioni sono adottate sulla base di maggioranze formate con voto capitolario, prescindendo completamente dalle quote di partecipazione all'azienda speciale di ciascun ente

5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione che dichiarano di astenersi dal voto non sono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

7. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far specificare nel verbale i motivi del proprio voto.

Art.22 Redazione verbali, visione atti e rilascio copie

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, raccolti in apposito registro, sono firmati dal Presidente, dai Consiglieri e da chi ha esercitato la funzione di segretario, che deve trovarsi nello stesso luogo del Presidente.
2. La funzione di segretario è svolta di regola dal Direttore o, in sua assenza, dal più giovane tra i membri del Consiglio di amministrazione ovvero da un funzionario o collaboratore dell'azienda.
3. L'accesso in visione e il rilascio di copia di atti e documenti dell'azienda sono consentiti secondo la normativa vigente.
4. Le sintesi delle decisioni assunte nelle sedute dell'Organo Amministrativo sono pubblicate nei siti Internet dell'Azienda.
5. Il verbale integrale di ciascuna seduta dell'Organo Amministrativo è redatto entro 30 giorni dal suo svolgimento, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

Art.23 Trattamento economico

1. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea nei termini di legge.
2. Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di rimborsi a favore degli amministratori di un ente locale, in quanto compatibili.

Art.24 Attribuzioni

1. All'Organo Amministrativo spetta, nei limiti degli indirizzi approvati dall'Assemblea, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale responsabile della gestione operativa aziendale.

In particolare, l'Organo Amministrativo delibera in merito a:

- a) i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;
- b) gli schemi del piano-programma triennale, del contratto di servizio, del bilancio preventivo pluriennale e del relativo piano degli investimenti, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio e relativi allegati;
- c) il piano del fabbisogno del personale, con cadenza annuale, sottoponendo alla valutazione dell'Assemblea eventuali modifiche rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;
- d) le direttive generali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea;
- e) la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa nell'interesse dell'Azienda, fermo restando che il governo del servizio idrico integrato è incompatibile con lo scopo di lucro;
- f) l'assunzione di mutui e altre operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine;
- g) la stipulazione degli accordi di cui all'art.5, comma 3, del presente statuto;
- h) la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro col Direttore;

- i) lo schema di Carta dei servizi secondo le direttive dell'Assemblea e gli standard del settore;
- j) l'indizione e l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore, incluso l'affidamento del Servizio Tesoreria a uno o più istituti di credito, ovvero a un consorzio di istituti di credito, mediante apposita convenzione, previo espletamento di procedura a evidenza pubblica;
- k) la ratifica del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in economia;
- l) l'autorizzazione del Direttore a rappresentare l'Azienda nelle transazioni e nelle controversie giudiziarie ove essa sia prevista dalla legge;
- m) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, l'accettazione delle dimissioni presentate e della cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età nei casi ammessi dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- n) la stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro e l'approvazione della spesa relativa;
- o) gli accordi sindacali aziendali e la struttura organizzativa dell'azienda;
- p) le proposte di modifica del presente Statuto;
- q) ogni altro provvedimento necessario al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Azienda che non sia riservato al Presidente o al Direttore dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno o più membri del Consiglio, o al Direttore. Gli incarichi possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento. Dell'incarico e della revoca è data tempestiva comunicazione ai Sindaci.

Art.25 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina tra i consiglieri un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di vacanza o impedimento. L'atto di nomina del Vicepresidente è comunicato entro quindici giorni all'Assemblea.
3. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano d'età.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, comunitari e internazionali; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea; cura i rapporti con i Sindaci ed i suoi delegati; attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione e il Consiglio d'Amministrazione e tra l'Azienda e gli organi dei Comuni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
 - b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore;
 - c) riferisce periodicamente ai Sindaci o ai suoi delegati, nonché agli organi di consultazione e partecipazione istituiti dalle Amministrazioni comunali sull'andamento della gestione aziendale;

- d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- f) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto e da specifici provvedimenti adottati dai Comuni serviti;
- g) promuove iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale, a tutela dei diritti e delle aspettative di diritto che conseguono al riconoscimento della natura di acqua bene comune.

5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sono sottoposti al Consiglio stesso nella prima seduta successiva tempestivamente convocata per la ratifica. Ove il Consiglio non proceda alla ratifica, i provvedimenti adottati decadono, fatti salvi gli effetti già prodotti.

6. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, alcune delle sue competenze ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, e può revocare la delega in ogni momento. Della delega e della revoca è data comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro cinque giorni.

Capo IV DIRETTORE

Art.26 Nomina

1. Ai sensi delle leggi vigenti, il Direttore è nominato con deliberazione dell'Organo Amministrativo per un periodo non superiore a tre anni e rinnovabile per una sola volta, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ove non sia individuato tra i dipendenti dell'azienda o dei Comuni serviti, a seguito di procedura selettiva anche riservata.

2. La nomina deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni.

Art.27 Compiti

1. Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'azienda ed agisce nel rispetto dei criteri di buon andamento, economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore, in particolare:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda adottando i provvedimenti necessari alla sua efficiente funzionalità;
- b) sottopone all'Organo Amministrativo gli schemi del Piano-programma, del bilancio preventivo pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, nonché degli altri fondamentali previsti dal TUEL e dalla normativa vigente;
- c) richiede per iscritto la convocazione dell'Organo Amministrativo; partecipa alle sedute, formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo e rende pareri motivati, oggetto di verbalizzazione; esegue le deliberazioni dell'Organo Amministrativo e ne attua le direttive;

- d) ha la rappresentanza legale e, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, agisce in sua rappresentanza anche senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Previa procura conferita nei modi di legge, può farsi rappresentare in giudizio da un dipendente;
- e) dirige il personale e adotta, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i provvedimenti disciplinari di competenza e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale;
- f) salvo diverse determinazioni, sovrintende all'attività delle commissioni dei concorsi pubblici e delle selezioni interne riguardanti il personale, anche mediante suo delegato; nei casi ammessi dalla legge, può proporre all'Organo Amministrativo la nomina per chiamata;
- g) provvede, a norma del regolamento interno, alle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi;
- h) assicura la corretta programmazione degli acquisti;
- i) sottoscrive i contratti;
- j) cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della riservatezza delle operazioni aziendali e dei dipendenti e all'accesso agli atti amministrativi;
- k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutte le attività che da tali organi gli sono delegate, anche tramite specifiche procure, a norma di legge o del presente Statuto.

3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti dell'Azienda, con il consenso dell'Organo Amministrativo.

4. Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto dell'Organo Amministrativo, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. All'atto della nomina, e per tutta la durata dell'incarico, il Direttore assicura l'inesistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni consorziati, pena la revoca immediata della nomina con deliberazione dell'Organo Amministrativo

Art.28 Trattamento giuridico ed economico

1. Il regime giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono fissati dall'Organo Amministrativo nei limiti del contratto collettivo stipulato dalle associazioni nazionali di categoria, dei contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

Art.29 Revoca e sostituzione

1. Il Direttore è revocato quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni consorziati e, per venir meno del rapporto fiduciario, nel rispetto dei termini di preavviso previsti nel contratto o nella convenzione che disciplinano il rapporto con l'azienda. Restano comunque salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa.

2. In caso di dimissioni, revoca, assenza prolungata o altro impedimento l'Organo

Amministrativo delibera la sostituzione del Direttore. La sostituzione deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni.

3. In caso di assenza temporanea, o impedimento di breve durata, su proposta del Direttore e informato il Presidente dell'Assemblea i Sindaci, l'Organo Amministrativo può affidare le relative funzioni ad un dirigente interno senza oneri aggiuntivi.

Capo V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

Art.30 Revisione economico - finanziaria

1. La revisione dei bilanci e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria sono affidate ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri in carica più due supplenti, eletti dall'Assemblea, ovvero ad un Revisore Unico.

2. I Revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti secondo le leggi vigenti, con modalità tali da assicurare che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

4. I Revisori durano in carica un triennio e, comunque, fino alla consegna della relazione di loro spettanza concernente il bilancio del terzo anno.

5. I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge per la revoca dei sindaci nelle società di capitali, e possono essere rinnovati per una sola volta. Non possono essere nominati Revisori, e, nel caso, sono dichiarati decaduti:

- a) i consiglieri comunali ed i membri dell'Organo Amministrativo, nonché i rispettivi coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado;
- b) coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- c) coloro che siano proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, ovvero dipendenti di imprese che esercitano lo stesso servizio dell'Azienda e di industrie connesse al servizio medesimo e che hanno rapporti commerciali con l'Azienda;
- d) coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda, con i Comuni consorziati o con altri organismi dei medesimi partecipati.

6. Ai Revisori è corrisposta un'indennità nella misura deliberata dall'Assemblea in sede di nomina, tenuto conto delle leggi vigenti e, comunque, non superiore ai tre quarti delle indennità corrisposte ai revisori del Comune di Siracusa.

7. Spetta loro il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio e dell'Organo Amministrativo, per gli accertamenti individuali di competenza, nonché, in caso di missione per conto dell'Azienda il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, alle stesse condizioni vigenti per i membri dell'Organo Amministrativo.

8. Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Azienda.

Art. 31 Funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico si riunisce almeno ogni trimestre.

2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due

riunioni del Collegio, decade dall'ufficio.

3. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
4. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicano senza indugio al Presidente dell'Assemblea l'avvenuta decadenza, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
5. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei revisori, subentra un revisore tra i supplenti in ordine di età. I revisori supplenti restano in carica fino alla seduta successiva dell'Assemblea, ove si provvede alla integrazione del Collegio.
6. I nuovi revisori nominati cessano dalla carica insieme con quelli in carica. Delle riunioni del Collegio è redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti e riportato in apposito registro.
7. È tempestivamente trasmessa copia del verbale all'Organo Amministrativo, al Direttore ed al Presidente dell'Assemblea.
8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Il Revisore dissenziente fa constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art.32 Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul buon funzionamento delle strutture aziendali; esercita la revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme tributarie; attesta nella relazione al bilancio d'esercizio la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.
2. A tal fine, in particolare:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, esprimendo, se lo ritiene, motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria dell'azienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale, ovvero ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia; formula, se lo ritiene, osservazioni e proposte all'Organo Amministrativo;
 - c) esprime parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria ad esso sottoposte dall'Organo Amministrativo, dal Direttore e dal Presidente dell'Assemblea, con specifico riguardo ai progetti di investimento;
 - d) presenta all'Assemblea, al termine del proprio mandato, una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni in merito alla gestione economico-finanziaria dell'azienda.
3. Il Collegio o il Revisore Unico partecipa alle sedute dell'Organo Amministrativo e chiede l'iscrizione a verbale di osservazioni e rilievi.
4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza; ad essi è assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che siano di interesse per l'espletamento delle proprie funzioni.

5. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i Revisori possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari.
6. L'eventuale collaborazione prestata al Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico non può comportare costi aggiuntivi a carico dell'Azienda o dei Comuni consorziati.

Capo VI PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.33 Struttura organizzativa

1. Le variazioni della struttura organizzativa dell'azienda sono determinate con deliberazione dell'Organo Amministrativo, anche su proposta del Direttore, secondo criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica avendo riguardo alla vocazione pubblica dell'azienda ed alla natura dell'acqua bene comune.
2. Tale struttura definisce le aree funzionali dell'azienda e le mansioni dei relativi responsabili.

Art.34 Regolamenti di organizzazione e funzionamento

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e degli indirizzi espressi dall'Assemblea adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda.
2. Sono disciplinate con regolamento le seguenti materie:
 - a) appalti di lavori, forniture e servizi, spese in economia, servizio di cassa interno;
 - b) modalità di assunzione del personale e conferimento di incarichi;
 - c) modalità di accesso agli atti;
 - d) modalità di redazione del bilancio sociale;
 - e) ogni altra materia prevista dalla normativa vigente per gli enti locali.
3. Fino all'adozione dei sopra richiamati regolamenti, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo o dal Direttore, in quanto compatibili con la vocazione pubblica dell'azienda e con la natura dell'acqua bene comune.

Art.35 Status del dipendente

1. A norma di legge, il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti risulta dalla legge e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di categoria e dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendale, nonché dai contratti individuali.
3. I requisiti e le modalità di assunzione dei dipendenti sono stabiliti da un regolamento interno, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi.
4. Il numero e le categorie d'inquadramento dei dipendenti sono indicati nel Piano del fabbisogno del personale proposto dal Direttore e adottato dall'Organo Amministrativo con il Bilancio di Previsione, con riferimento alle declaratorie e profili da assumere.
5. Ogni dipendente è soggetto al regime della responsabilità civile, amministrativa e

contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle leggi in vigore.

6. Nessun dipendente può esercitare, senza autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi, alcuna professione, impiego, commercio, industria o altro incarico retribuito.

TITOLO II

GESTIONE DELL'AZIENDA

Capo I

NOZIONI GENERALI

Art.36 Gestione aziendale

1. La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno sviluppo sostenibile delle comunità umane, che tenda all'eguaglianza sostanziale.

2. L'Azienda si conforma all'obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio finanziario, nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei principi della Costituzione.

3. Ad espletamento della propria vocazione pubblica l'Azienda tiene conto dei costi e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della vita della cittadinanza, commisurati nel lungo periodo e, ove se ne prospetti l'opportunità, su scala universale. Tenendo presente la natura dell'acqua bene comune, promuove e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica. Di tanto dà conto in sede di redazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria.

Art.37 Costi sociali

1. Qualora le Amministrazioni comunali, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, dispongano che l'Azienda effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio né mediante contributi di altri enti, ovvero non sia indicato nel contratto di servizio o nel bilancio di previsione, qualora non vi sia la capacità finanziaria dell'Azienda totale o parziale, provvede ad assicurare la copertura del costo corrispettivo solo dopo l'adozione del provvedimento di copertura finanziaria da parte dell'amministrazione richiedente.

Art.38 Quantitativo minimo giornaliero e fabbisogno vitale

1. Nel rispetto delle normative vigenti e tenendo presente l'articolo 36 del presente statuto, si prevede l'erogazione a tariffa minima per le utenze domestiche regolarmente intestate a individui o nuclei familiari non abbienti, del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale di acqua, individuato sulla base dei parametri indicati

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nei limiti della capacità finanziaria dell'Azienda e del singolo Comune.

Art.39 Fondo di solidarietà internazionale

1. Nell'ottica di una progressiva eliminazione degli squilibri economici e sociali mediante una buona pratica di governo dell'acqua bene comune, l'Assemblea può autorizzare l'adesione a fondi di solidarietà internazionale volti a sostenere progetti di accesso alla risorsa idrica che siano gestiti attraverso forme di cooperazione partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, senza finalità lucrative, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.
2. Tenuto conto della sua vocazione pubblica e della natura dell'acqua bene comune l'Azienda può destinare una quota degli utili ad opere infrastrutturali di captazione e somministrazione della risorsa idrica nei Paesi del Terzo Mondo.

Capo II GESTIONE ECONOMICA

Art.40 Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'azienda comprende i beni materiali mobili ed immobili ed i fondi liquidi assegnati in dotazione dai Comuni consorziati.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 830, comma 2, del Codice civile, nel rispetto della vocazione pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune, l'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale, secondo il regime della proprietà privata.

Art.41 Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano-programma, l'Azienda provvede:
 - a) con i fondi rinnovo e sviluppo appositamente accantonati;
 - b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale forniti da Organismi sovranazionali, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti;
 - d) con trasferimenti in conto capitale disposti dai Comuni;
 - e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni;
 - f) con prestiti e sottoscrizioni obbligazionarie;
 - g) con finanziamenti ottenuti da istituti di credito.
 - h) con fondi propri
2. Nel rispetto delle leggi, del presente statuto l'Azienda può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria funzionale al conseguimento degli obiettivi di cui all'oggetto della sua attività.

Art.42 Prezzi, tariffe e condizioni di vendita

1. Nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge e dal presente Statuto, prezzi, tariffe e condizioni di vendita dei prodotti e servizi forniti dall'Azienda sono determinati dall'Organo Amministrativo su proposta del Direttore, tenuto conto degli indirizzi dell'Assemblea.

Art.43 Piano-programma

1. Il Piano-programma tiene conto della vocazione pubblica dell'Azienda e della natura dell'acqua bene comune. È adottato dall'Organo Amministrativo entro sei mesi dal suo insediamento, tenuto conto degli indirizzi dell'Assemblea.
2. Il Piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
 - a) le dimensioni territoriali, le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione del servizio idrico integrato;
 - b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;
 - c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
 - d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
 - e) le direttive per la politica del personale;
 - f) le relazioni esterne per una migliore informazione e gestione dei servizi.
3. Il Piano-programma è aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

Art.44 Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano-programma ed ha durata triennale. Evidenzia gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento.
2. È adottato dall'Organo Amministrativo ed è annualmente aggiornato anche in relazione al Piano-programma.

Art.45 Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo per l'anno successivo, redatto in termini economici, è adottato dall'Organo Amministrativo entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo dei Comuni consorziati.
3. Il bilancio preventivo annuale include i ricavi, i contributi eventualmente spettanti all'Azienda in base alle leggi e gli eventuali trasferimenti a copertura di minori ricavi o di maggiori costi.
4. In considerazione del principio di pareggio di bilancio sancito dal presente statuto si procede a programmare gli investimenti diretti al miglioramento del servizio idrico integrato mediante l'opportuno impiego degli eventuali utili previsti per ciascun esercizio. Al bilancio preventivo annuale sono allegati:
 - a) il piano degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al Piano-programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - b) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - c) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento;
 - d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo;
 - e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.

Art.46 Bilancio di esercizio

1. Entro il 31 marzo il Direttore sottopone all'Organo Amministrativo il bilancio di esercizio e consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.
2. L'Organo Amministrativo adotta entro il 15 aprile il bilancio di esercizio e lo trasmette entro cinque giorni al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico per la Relazione.
3. Il bilancio, insieme con la delibera di adozione dell'Organo Amministrativo e la Relazione dei Revisori o del Revisore Unico, è trasmesso all'Assemblea entro il 5 maggio.
4. Entro il 31 maggio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio.
5. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi di legge e si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa. È accompagnato da idonea relazione illustrativa.
6. Alla nota integrativa sono allegati i prospetti di riclassificazione che si ritiene opportuni per una migliore trasparenza e lettura del bilancio d'esercizio.
7. Con delibera dell'Assemblea il bilancio d'esercizio può essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione esterna selezionata con gara ad evidenza pubblica. L'incarico può essere conferito per un triennio e rinnovato per un ulteriore triennio.

Art.47 Pareggio di bilancio e vincoli di destinazione all'utile di esercizio

1. Il bilancio di esercizio si chiude, a norma di legge, in pareggio o con utile di esercizio.
2. Nell'ipotesi di perdita, l'Organo Amministrativo ne esamina in apposito documento le cause ed indica specificamente i provvedimenti adottati o proposti per porvi rimedio.
3. La perdita è coperta con il fondo di riserva, ovvero rinviata al nuovo esercizio, o coperta attraverso l'assegnazione del contributo occorrente per assicurare il pareggio del bilancio.
4. Le modalità di versamento di un eventuale contributo a copertura di perdite sono stabilite dall'Assemblea, sentito l'Organo Amministrativo.
5. Tenuto conto della natura dei servizi pubblici gestiti, e considerata la vocazione pubblica dell'Azienda nonché la natura dell'acqua bene comune, l'eventuale utile di esercizio è destinato:
 - a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 2430 del Codice civile;
 - b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal Piano-programma;
 - d) all'organizzazione diretta o indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici, di corsi di alfabetizzazione ecologica;
 - e) al fondo di solidarietà internazionale di cui all'art.28 dello Statuto, nella misura minima dell'1%.

Art.48 Appalti e forniture

1. Agli appalti, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni e in genere all'approvvigionamento dei beni e dei servizi di

cui necessita per il conseguimento degli obiettivi di cui al suo oggetto, l'Azienda provvede in conformità ad apposito regolamento interno, nei limiti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alle disposizioni del presente Statuto nonché, in generale, alla normativa valida per gli enti locali, in quanto applicabile.

TITOLO III ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E DEL CONTROLLO

Capo I

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art.49 Indirizzi del Consiglio Comunale

1. I Consigli comunali consorziati, a norma delle leggi vigenti, con la partecipazione in Assemblea dei propri Sindaci, determinano la Piano-programmazione ed esprimono gli indirizzi cui l'Azienda si attiene nella gestione aziendale, con particolare riferimento alla vocazione pubblica dell'azienda e dalla natura dell'acqua bene comune.

Art.50 Vigilanza e controllo

1. Oltre che attraverso il Comitato di Coordinamento Intercomunale di cui al precedente articolo 16 i Comuni sovrintendono al perseguimento della vocazione pubblica dell'Azienda conformemente alla natura dell'acqua bene comune, in attuazione dei principi di trasparenza informazione e partecipazione democratica.

2. Con cadenza semestrale, l'Azienda sottopone ai Comuni una relazione sul livello dei servizi erogati e sulla gestione complessiva dell'azienda.

3. Il controllo sulla gestione è svolto dagli uffici competenti per materia, nei termini stabiliti dalla normativa, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e informazione nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione della Costituzione.

4. Allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili e facilitare l'interazione con le strutture aziendali, è istituito un coordinamento permanente tra gli uffici competenti, che individuano ciascuno un funzionario responsabile. Il Controllo viene effettuato in forma diretta a mezzo di un apposito ufficio costituito da Dirigenti, Funzionari o Personale di almeno 10 dei Comuni soci.

Si costituisce una Consulta con la presenza di Associazioni, Coordinamenti, Comitati che, all'interno dell'Ambito, hanno promosso il percorso verso la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato.

5. Ogni rappresentanza riconosciuta sarà presente con un Componente.

6. La Consulta avrà potere consultivo ed essere ascoltata su richiesta, anche di una sola organizzazione, per quanto attiene l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, sia con l'Assemblea che con la Direzione che con l'organismo che esercita il Controllo Analogico.

7. Ciascun ente locale aderente, con atto adeguatamente motivato, può opporsi alle decisioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano immediata ricaduta sul proprio territorio.

In tal caso della questione viene investito il Comitato di cui all'articolo 16, che sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera entro 30 giorni, confermando o annullando la delibera relativa.

Capo II RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Art.51 Pubblicità degli atti

1. Nel rispetto della sua vocazione pubblica ed in considerazione della natura dell'acqua bene comune, l'Azienda governa il servizio idrico integrato in piena attuazione del principio di trasparenza.
2. Il presente Statuto, nonché le deliberazioni in merito agli atti fondamentali e ad ogni altro atto adottato, nei limiti delle leggi vigenti e nella misura in cui ciò non pregiudichi in modo sostanziale gli interessi dell'azienda, sono pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale dei Comuni consorziati e nel sito dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa.

Art.52 Informazione e partecipazione

1. L'Azienda riconosce nella partecipazione responsabile ed attiva della cittadinanza informata mediante l'elaborazione, la formulazione e la diffusione di osservazioni e proposte in merito alla gestione aziendale e dall'amministrazione della risorsa idrica, un valore aggiunto per il buon governo dell'acqua bene comune.

In particolare, l'Azienda:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta ai sensi di legge;
- b) esorta all'elaborazione di osservazioni e proposte da parte della cittadinanza informata a norma del regolamento interno;
- c) prende in diretta considerazione le istanze presentate da organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti, cui fa conseguire, nel più breve tempo possibile, adeguato riscontro;
- d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, assicurando lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione ecologica, di regolari incontri con la cittadinanza e visite guidate, nonché predisponendo il materiale necessario alla divulgazione dei risultati della propria attività e delle modalità di gestione dei propri servizi.

2. L'Azienda istituisce con cadenza annuale la giornata dell'acqua pubblica volta alla sensibilizzazione delle comunità, in riferimento alla sua valenza universale di bene comune.

Art.53 Carta dei Servizi

1. Ai sensi di legge e delle Deliberazioni dell'Autorità nazionale competente, l'Azienda si dota di una Carta dei Servizi per il servizio idrico integrato, contenente le modalità di attuazione del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti ed utenti finali.


Il Presidente visto che nessun consigliere presenta interrogazioni non essendoci altri argomenti dichiara chiusa la seduta.

La decisione viene repertoriata al n. 37 del 05.12.2021 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Lina Lo Monaco



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Patrizia Rappa

RAPPA

PATRIZIA

Firmato digitalmente
da RAPPA PATRIZIA
Data: 2021.12.10
12:32:10 +01'00'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

X) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2

b) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li 05.12.2021

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Patrizia Rappa

RAPPA

PATRIZIA

Firmato
digitalmente da
RAPPA PATRIZIA
Data: 2021.12.10
12:33:12 +01'00'

